

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
5. Giurisdizione amministrativa
Art. 56 Ricorso contro le decisioni cantonali

LL

Art. 56

Articolo 56

Ricorso contro le decisioni cantonali

¹ Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

² La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all'autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

Premessa

Secondo l'articolo 41 capoverso 1 LL, i Cantoni devono designare un'autorità di ricorso per l'esecuzione della legge sul lavoro (v. commento all'art. 41 LL). Questa funge, nella procedura amministrativa cantonale, da istanza di ricorso per le decisioni in materia di diritto del lavoro delle autorità cantonali di esecuzione. In linea di principio, la procedura è disciplinata dal diritto procedurale cantonale; il termine di ricorso, le modalità di comunicazione per le decisioni delle autorità di ricorso e la legittimazione al ricorso (art. 58 LL) sono però fissati dalla legge sul lavoro.

Capoverso 1

Tutte le decisioni cantonali emanate in virtù della legge sul lavoro possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso entro 30 giorni. Ciò è possibile anche per le decisioni relative all'approvazione di piani e ai permessi d'esercizio. Non sono impugnabili, invece, le intimazioni con fissazione dei termini ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 LL in quanto non equivalgono a decisioni.

Capoverso 2

Dato che la decisione dell'autorità cantonale di ricorso può di norma essere deferita a un'istanza federale, le esigenze formali che essa deve adempiere sono fissate di conseguenza. Si tratta in sostanza delle condizioni formali generali previste per le decisioni secondo l'articolo 5 PA.

Le altre questioni procedurali sono di competenza dei Cantoni.